

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON DOMANDA DI ABBREVIAZIONE DEI TREMINI EX ART 53 C.P.A
ED AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIOFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

nel giudizio R.G. n. 13472/2025 SEZ. PRIMA

Per:

Il Sig. PASQUALE TURBOLI, nato a Cosenza il 21/03/1994 (C.F. TRBPQL94C21D086S), residente in Cosenza (CS), alla Via Romualdo Montagna n. 52/P, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv dell'Avv. Francesco A. Caputo, (C.F.: CPTFNC64L27D086A; PEC: studiolegalecaputoroma@pec.it) e dall'avv. Rossella MAURO (C.F. MRARSL78H63I469Q; PEC avv.rossellamauro@pec.giuffre.it) con elezione di domicilio in 00137 Roma, alla Via Ugo Ojetti, n. 114 giusta procura allegata in calce al presente atto.

- Ricorrente -

contro

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- Amministrazione resistente -

e nei confronti di

Sig .ZOBOLI ALFONSO e degli altri n. 999 vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda (Codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND), quali controinteressati, con riserva di integrare il contraddittorio previa autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

- Controinteressati -

per l'annullamento, previa sospensione, nella prossima camera di consiglio già fissata per il 26.11.2025, dell'efficacia:

- della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda (Codice concorso: m_dg_01/2024_1000COND), approvata dalla Commissione esaminatrice nella sessione del 11 novembre 2025, validata dal Direttore generale del Personale e della Formazione e pubblicata sul portale "inPA" in data 12 novembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente tra i vincitori e/o gli idonei e ne sancisce la definitiva esclusione dalla procedura.

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa estensione dei motivi e delle domande già formulate con il ricorso introduttivo R.G. n. 13472/2025.

FATTO

1. Con ricorso iscritto al R.G. n. 13472/2025, ritualmente notificato e depositato, il Sig. Pasquale Turboli ha impugnato il provvedimento implicito di esclusione dal concorso pubblico in oggetto, per mancata presentazione alla prova pratica, nonché il verbale della Commissione esaminatrice del 04.06.2025 nella parte in cui non ha previsto idonee forme di comunicazione individuale a mezzo PEC in favore dei candidati, come il ricorrente, inizialmente dichiarati non idonei e successivamente ammessi a seguito di ricorrezione dei punteggi.

2. Come ampiamente dedotto nel gravame introduttivo, il ricorrente, dopo aver ricevuto formale comunicazione di **non superamento della prova scritta con punteggio di 20/30**, aveva legittimamente confidato nella definitiva conclusione della propria esperienza concorsuale. L'Amministrazione, tuttavia, a seguito di un procedimento di autotutela con cui ha "sterilizzato" alcuni quesiti errati, ha

aggiornato **d'ufficio** il punteggio del Sig. Turboli a 21,5/30, **rendendolo idoneo**, omettendo però di comunicargli individualmente tale radicale mutamento del suo status e la conseguente convocazione alla prova pratica.

3. L'assenza del ricorrente alla prova pratica del 09.09.2025, pertanto, non è dipesa da una sua negligenza, ma è stata la diretta **conseguenza del comportamento illegittimo e contrario a buona fede dell'Amministrazione, che ha leso il suo legittimo affidamento.**

4. Per tali ragioni, con il ricorso introduttivo è stata chiesta, in via cautelare, l'ammissione con riserva del ricorrente a sostenere la prova pratica. Con avviso di segreteria, la trattazione della domanda cautelare è stata fissata per la camera di consiglio del 26 novembre 2025.

5. Nelle more del giudizio, in data 12 novembre 2025, il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul portale "inPA" la graduatoria definitiva dei 1.000 vincitori del concorso. In tale graduatoria, come prevedibile, non figura il nominativo del Sig. Turboli, il quale risulta così definitivamente pregiudicato.

6. Tale atto, che costituisce l'atto terminale della procedura concorsuale e che recepisce e consolida la precedente illegittima esclusione del ricorrente, deve essere immediatamente impugnato con motivi aggiunti, stante la sua diretta e attuale lesività. La sua mancata impugnazione, infatti, potrebbe precludere l'effettivo conseguimento del bene della vita cui il ricorrente aspira, anche in caso di accoglimento del ricorso principale.

DIRITTO

Il presente ricorso per motivi aggiunti è affidato al seguente motivo.

I. VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE PER **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA**. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, BUONA FEDE, CORRETTEZZA E TRASPARENZA (ART. 97 COST.). SVIAMENTO. VIZIO CHE SI RIVERBERA IN TERMINI DI ILLEGITTIMITÀ SULLA GRAVATA ESCLUSIONE.

La graduatoria definitiva dei vincitori, pubblicata in data 12 novembre 2025, è palesemente illegittima in via derivata, in quanto costituisce l'effetto diretto e consequenziale degli atti e dei comportamenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Come noto, il vizio che inficia un atto presupposto si ripercuote su tutti gli atti successivi e consequenziali della medesima serie procedimentale, determinandone l'annullamento in via

derivata. Nel caso di specie, la graduatoria finale non è altro che la formalizzazione ultima dell'esclusione del Sig. Turboli, esclusione che, come si è ampiamente dimostrato nel ricorso principale, è avvenuta in palese violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, correttezza e del dovere dell'Amministrazione di adottare forme di comunicazione idonee a portare a conoscenza dell'interessato atti a valenza individuale che ne modificano radicalmente la posizione giuridica

L'aver comunicato al ricorrente la sua non idoneità e, successivamente, l'aver modificato tale esito senza alcuna notifica personale, ha ingenerato una situazione di affidamento incolpevole che rende non imputabile al candidato la mancata presentazione alla prova pratica. Di conseguenza, l'implicita esclusione per assenza è illegittima e, con essa, lo è anche la graduatoria finale che di tale esclusione è il risultato.

Si richiamano integralmente, facendoli propri nel presente atto, tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nel ricorso introduttivo R.G. n. 13472/2025, la cui fondatezza travolge, per illegittimità derivata, l'odierno provvedimento impugnato.

La pubblicazione della graduatoria dei vincitori, da cui il ricorrente è escluso, rende peraltro evidente l'attualità e la concretezza della lesione, imponendo un'impugnazione tempestiva mediante motivi aggiunti, come peraltro previsto dalla normativa processuale amministrativa per i nuovi atti attinenti alla medesima procedura.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante l'intervenuta pubblicazione della graduatoria finale in data 12.11.2025 e l'imminenza della camera di consiglio già fissata per il 26.11.2025 per la discussione dell'istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo, si palesa una situazione di estrema gravità ed urgenza che impone l'adozione di misure processuali idonee a garantire l'effettività della tutela.

A tal fine, si formula espressa istanza, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., affinché l'Ill.mo Presidente voglia disporre **l'abbreviazione di tutti i termini processuali, al fine di consentire la trattazione congiunta dell'istanza cautelare avverso la graduatoria finale unitamente a quella già pendente, nella camera di consiglio del 26.11.2025.** Il rispetto dei termini ordinari, infatti, renderebbe impossibile la discussione nella data fissata, con conseguente slittamento della decisione cautelare e vanificazione

della stessa, atteso che l'Amministrazione potrebbe nel frattempo procedere alle assunzioni dei vincitori.

Contestualmente, e quale misura strumentale e indispensabile per il raggiungimento di detto scopo, si reitera e si collega alla precedente l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. I controinteressati, infatti, sono i 1.000 candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori. La notificazione individuale a ciascuno di essi si palesa "particolarmente difficile" per l'elevatissimo numero dei destinatari e per la difficoltà di reperire i loro domicili. L'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, da eseguirsi con la massima celerità mediante pubblicazione di un avviso sul portale "inPA" e/o sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia o secondo le modalità che indicherà l'ill.mo Presidente, è l'unica modalità che consente di instaurare il contraddittorio in tempo utile per la camera di consiglio del 26.11.2025, nel rispetto dei termini, seppur abbreviati.

ISTANZA CAUTELARE

La pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori aggrava in modo esponenziale il pregiudizio in capo al ricorrente, rendendo la tutela cautelare non solo necessaria, ma assolutamente urgente e non più differibile.

Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a.:

- **Fumus boni iuris:** si rinvia integralmente alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo e nel presente atto, che dimostrano la palese fondatezza delle censure mosse avverso l'operato dell'Amministrazione che si sono riverberate anche sulla graduatoria finale oggi impugnata.
- **Periculum in mora:** il pregiudizio per il ricorrente è divenuto, con la pubblicazione della graduatoria, estremo, grave ed irreparabile. L'Amministrazione procederà ora all'assunzione dei 1.000 vincitori, con conseguente assegnazione di tutti i posti messi a concorso. L'attesa della definizione del merito, o anche solo il rinvio della discussione cautelare oltre la data del 26.11.2025, renderebbe la tutela meramente platonica e illusoria. Una volta che i posti saranno stati assegnati e i contratti di lavoro stipulati, la posizione del ricorrente sarebbe irrimediabilmente frustrata. È pertanto indispensabile che codesto Ecc.mo Tribunale disponga, la sospensione dell'efficacia della graduatoria impugnata e, soprattutto, ordini all'Amministrazione di ammettere con riserva il Sig. Turboli a sostenere la prova pratica in una

sessione appositamente dedicata, al fine di evitare che il suo diritto venga vanificato nelle more del giudizio.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Pasquale Turboli, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, voglia:

1. In via preliminare e con la massima urgenza: autorizzare la notifica del presente ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e contestualmente **disporre l'abbreviazione dei termini processuali ai sensi dell'art. 53 c.p.a., al fine di consentire la trattazione della domanda cautelare nella camera di consiglio già fissata per il 26.11.2025.**

2. In via cautelare: in accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia della graduatoria definitiva dei vincitori pubblicata in data 12.11.2025 e di ogni altro atto impugnato e, per l'effetto, ammettere con riserva il ricorrente a sostenere la prova pratica del concorso, ordinando all'Amministrazione resistente di fissare a tal fine un'apposita sessione d'esame.

3. Nel merito: accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti unitamente al ricorso introduttivo e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente, accertando e dichiarando il suo diritto a sostenere la prova pratica e ad essere inserito in graduatoria in base al punteggio conseguito, con ogni consequenziale statuizione.

4. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si offre in comunicazione, mediante deposito in formato digitale, il seguente documento:

- Graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, pubblicata sul portale "inPA" in data 12.11.2025.

Si fa rinvio ai documenti già depositati con il ricorso introduttivo.

Ai sensi dell'art. 43, comma 3, c.p.a., si dichiara che per il presente atto di motivi aggiunti non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato.

Roma, lì 13.11.2025

F.to Digitalmente Avv. Rossella MAURO

Avv. Francesco A. Caputo